

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente l'11 maggio 2009 presentava al dopo incasso una cambiale che scadeva il 2 giugno 2009 e per oltre tre mesi non ne riceveva notizia.

In data 25 agosto 2009 su sollecitazione della socia la banca inviava a mezzo fax alla cliente la distinta delle spese dell'insoluto, senza inviarle alcuna contabile e neppure la cambiale .

La socia si recava presso l'agenzia della banca convenuta dove le veniva consegnata la cambiale impagata ma non protestata. Di ciò non veniva data alcuna spiegazione alla cliente la quale, con lettera del 23 settembre 2009 contestava alla Banca la sua inadempienza chiedendo spiegazioni in merito al mancato protesto ed al ritardo nella restituzione della cambiale; nel contempo chiedeva anche tutte le relative contabili originali.

Con l'occasione lamentava altre tre precedenti situazioni pregiudizievoli create dalla banca sulle quali la cliente a suo tempo aveva sorvolato, ma che alla luce del fatto nuovo dovevano essere considerati disservizi, dei quali avrebbe parlato direttamente con l'ufficio reclami, considerato che il direttore dell'agenzia ne era già al corrente.

La banca inviava il 29 settembre 2009 una lettera che confermava di aver ricevuto il reclamo.

Non avendo ottenuto risposta dalla banca al suo reclamo, la ricorrente presentava ricorso all'Ombudsman che dichiarava la propria incompetenza essendo la questione di competenza dell'ABF.



La società presentava, quindi, ricorso a questo Arbitro in data 11 dicembre 2009, pervenuto il 13 gennaio 2010, riepilogando i fatti già contestati alla banca e chiedendo che l'intermediario fosse dichiarato tenuto al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000, in ragione:

- a) della mancata riscossione della cambiale conseguente al ritardo nell'invio della documentazione sulla cambiale impagata;
- b) della perdita di dati sul programma home banking;
- c) del mancato protesto di un assegno nel marzo 2009;
- d) del ritardo di oltre un mese per l'accredito di un bonifico.

Il 18 febbraio 2010 la Banca faceva pervenire le proprie controdeduzioni eccependo preliminarmente la non corrispondenza dei fatti lamentati nel reclamo presentato dalla cliente con quelli posti a base del ricorso, precisando che nel reclamo la cliente aveva attribuito alla banca soltanto il ritardo nella restituzione della cambiale di euro 2000 non pagata e non protestata.

Nel merito riferiva l'iter seguito dalla cambiale la quale era stata restituita senza essere stata protestata ed era stata restituita con ritardo a causa di un mero disguido amministrativo. Riconosceva una propria responsabilità per il ritardo nella restituzione, ma aggiungeva che il fatto non aveva causato danno alla società che, essendo diretta prenditrice del titolo, non aveva perduto l'azione causale nei confronti dell'emittente. Chiedeva, pertanto, che il ricorso non fosse accolto.

L'intermediario prendeva – *comunque* - in esame gli altri addebiti contenuti nel ricorso dandone giustificazioni alle quali la ricorrente replicava negandone la fondatezza. In particolare la società faceva presente che nelle more della restituzione del titolo cambiario l'emittente era stato più volte protestato ed il ritardo aveva reso più difficoltosa la riscossione del credito.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla banca in ordine alla non coincidenza dei motivi del ricorso con l'unica contestazione sulla quale era fondato il reclamo inviato alla banca dalla cliente in data 23 settembre 2009, che riguardava il ritardo nella restituzione di una cambiale di 2000 euro.

Sebbene, infatti, la banca abbia preso in esame anche le contestazioni accennate nel reclamo genericamente, deve ritenersi che lo abbia fatto senza rinunciare alla eccezione preliminare.

Riguardo alla contestazione del ritardo nella restituzione della cambiale scaduta il 2 giugno 2009, la giustificazione del proprio comportamento da parte della banca non può essere condivisa.

Invero, la banca alla quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso assume la veste di mandatario per l'incasso e, come tale, deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria di appartenenza e, nel caso di sopravvenute difficoltà nell'esecuzione del mandato, deve darne tempestiva notizia al mandante affinché questi possa revocare o modificare il mandato provvedendo eventualmente all'incasso direttamente.

Nel caso in esame la banca ha ricevuto la cambiale per l'incasso almeno venti giorni prima della scadenza, per cui avrebbe avuto il tempo di avvertire il mandante delle difficoltà



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sopravvenute nell'esecuzione del mandato. Non avendolo fatto si è resa colpevole di grave negligenza.

L'intermediario, oltre ad avere omesso la presentazione del titolo per il pagamento, ne ha anche ritardata la restituzione al mandante in violazione di precise disposizioni di legge ed è, in conseguenza, responsabile per il danno che da tale comportamento gravemente colpevole sia derivato al cliente.

Non giova in contrario l'affermazione dell'intermediario secondo cui nessun danno avrebbe subito il cliente, avendo egli la possibilità di esperire l'azione diretta nei confronti dell'emittente del titolo.

Tutte le azioni esperibili dal titolare di un credito cambiario richiedono il possesso del titolo di credito sia per promuovere un giudizio di cognizione fondato sul rapporto sottostante all'emissione del titolo, sia per dare inizio ad una esecuzione forzata o per intervenire in un procedimento esecutivo promosso da altri creditori.

Perciò il ritardo di oltre tre mesi nell'agire per il recupero del proprio credito ha esposto il creditore al rischio concreto di essere preceduto da altri creditori nell'aggregare il patrimonio del debitore con la conseguenza di vedere frustrata la sua aspettativa di realizzare il proprio credito.

Provato l'inadempimento dell'intermediario alle norme di comportamento imposte dalla normativa sul mandato (artt. 1856, 1710,1712 c.c.) ,il danno, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere ravvisato nelle conseguenze negative derivate dalla mancata tempestiva disponibilità del titolo di credito di cui sopra. Tale danno deve essere liquidato in via equitativa nella misura di euro 200,00 pari al 10% dell'importo della cambiale in questione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario versi al ricorrente un indennizzo equitativamente liquidato in euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (euro duecento) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO